

SCHEMA – TIPO DI CONVENZIONE

OGGETTO: convenzione con la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne - Provincia di Trieste) per la messa a disposizione a favore del Comune di Trieste di n. 34 posti per l'accoglimento di bambini provenienti dalle liste d'attesa delle graduatorie per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali. Anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Premesso che :

- il Comune di Trieste offre un servizio di scuola dell'infanzia in gestione diretta;
- una percentuale di domande d'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali non trova soddisfazione, da cui la necessità di reperire ulteriori posti per l'accoglimento di bambini rimasti nelle liste d'attesa di tale specifico servizio;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 150 del 14.04.2022, così come modificata dalla deliberazione n. 227 del 26.05.2022 ha espresso parere favorevole a confermare l'attivazione di un rapporto convenzionale con la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) per la messa a disposizione di posti per l'accoglimento di bambini provenienti dalle graduatorie comunali, con validità triennale pari alla durata del ciclo scolastico di scuola dell'infanzia;
- con determinazione dirigenziale n. 851 dd. 22.04.2022, esecutiva dal 26.04.2022, così come modificata dalla determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ a firma della Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione, che qui si considera integralmente richiamata nella parte motivazionale, è stato disposto di stipulare una convenzione con la F.I.S.M. per la messa a disposizione di n. 34 (trentaquattro) posti, suddivisi come da tabella sottostante, per l'accoglimento di bambini provenienti dalle graduatorie per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali, approvando contestualmente lo schema contrattuale e il relativo impegno spesa;

Scuola	Indirizzo	Numero posti a.s. 2022/2023	Numero posti a.s. 2023/2024	Numero posti a.s. 2024/2025
Ancelle della Carità	Via della Ginnastica, 79	4	4	4
Collegio Dimesse	Pendice Scoglietto, 7	7	7	7
Istituto Beata Vergine	Via di Scorcola, 7	7	7	7
Istituto Sacro Cuore di Gesù	Via Tommaso Grossi, 8	8	8	8
Maria Ausiliatrice	Via dell'Istria, 55	3	3	3
Sacro Cuore	Via del Cerreto, 2	5	5	5
TOTALE		34	34	34

- la F.I.S.M. rappresenta le scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili, religiose, giudiziarie ed amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) dello Statuto provinciale F.I.S.M. Trieste;
- le suddette scuole dell'infanzia paritarie: **“Ancelle della Carità”** (CF 02347900587), **“Collegio Dimesse”** (CF 00474540309), **“Istituto Beata Vergine”** (CF 00319360194), **“Istituto Sacro Cuore di Gesù”** (CF e P.IVA 02446190585), **“Maria Ausiliatrice”** (CF 00503520264), **Sacro Cuore** (CF e P. IVA 00347380230) a mezzo dei loro legali

rappresentanti, hanno autorizzato il Presidente Provinciale pro-tempore della F.I.S.M alla sottoscrizione digitale del presente atto in loro vece, come da documentazione conservata in copia in atti:

visto l'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il **COMUNE DI TRIESTE** – rappresentato dalla dott.ssa Manuela Salvadei, Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, che rappresenta;

e la **F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole Materne** – Provincia di Trieste (CF 80027850322), più avanti detta anche "F.I.S.M.", nella persona del Presidente Provinciale pro-tempore, sig. Stefano Formigoni, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede della Federazione stessa in Via di Scorcola, 7;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – Oggetto

Con il presente atto il Comune e la F.I.S.M. disciplinano le modalità per l'accoglimento, presso le sottoelencate scuole aderenti F.I.S.M. - di seguito indicate anche come "Gestori" -, di minori iscritti nelle liste d'attesa delle graduatorie per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali.

In particolare, i "Gestori" si impegnano a mettere a disposizione del Comune di Trieste il numero complessivo di 34 (trentaquattro) posti, così suddivisi:

Scuola	Indirizzo	Numero posti a.s. 2022/2023	Numero posti a.s. 2023/2024	Numero posti a.s. 2024/2025
Ancelle della Carità	Via della Ginnastica, 79	4	4	4
Collegio Dimesse	Pendice Scoglietto, 7	7	7	7
Istituto Beata Vergine	Via di Scorcola, 7	7	7	7
Istituto Sacro Cuore di Gesù	Via Tommaso Grossi, 8	8	8	8
Maria Ausiliatrice	Via dell'Istria, 55	3	3	3
Sacro Cuore	Via del Cerreto, 2	5	5	5
TOTALE		34	34	34

per l'accoglimento, su segnalazione del Comune, di qualsiasi minore di età idonea alla frequenza della scuola dell'infanzia, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, collocato nelle liste d'attesa delle graduatorie per l'ammissione alle scuole dell'infanzia comunali.

Il Comune si riserva la possibilità di ridurre, in ogni momento, il numero di posti oggetto della convenzione in ragione dello sviluppo delle consistenze delle fasce d'età interessate al servizio all'interno della popolazione cittadina e dell'andamento delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali.

Al minore accolto viene garantita piena tutela secondo quanto prescritto dalla L. n. 104/1992 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*.

I “Gestori” devono garantire quale requisito d'accesso al servizio l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di pericoli concreti per la salute del minore e/o dei suoi conviventi, come certificati dal medico di base dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o dalla competente Azienda Sanitaria o da altra struttura sanitaria pubblica, ovvero nel caso in cui non siano disponibili somministrazioni vaccinali esclusivamente obbligatorie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale.

L'orario di apertura e di chiusura e il calendario scolastico seguiti dai “Gestori” non possono essere inferiori a quanto previsto per le scuole dell'infanzia comunali, comprendendo con ciò il pre-accoglimento a partire dalle ore 7.30 e il post – accoglimento fino alle ore 17.00 per le famiglie che ne ravvisino la necessità.

I “Gestori” si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune ogni vacanza di posti a qualunque titolo verificatasi. In caso di rinuncia al servizio da parte della famiglia o di assenza ingiustificata del minore per un periodo superiore a n. 15 (quindici) giorni, i “Gestori” sono tenuti a darne immediata comunicazione, via mail, all’Ufficio Iscrizioni – Scuole dell’Infanzia per la messa a disposizione del posto in favore di altro minore.

I “Gestori” si impegnano a trasmettere mensilmente le presenze dei bambini accolti su posto convenzionato, con l’indicazione degli orari di frequenza.

ART. 2) – Struttura educativa

I “Gestori” devono essere in regola con le disposizioni igienico - sanitarie impartite dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), con particolare riguardo ai locali adibiti a cucina e alle modalità di erogazione del servizio di mensa.

ART. 3) – Presenza dei bambini nelle sezioni

I “Gestori” si impegnano a rispettare le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia approvate con il Decreto 16 novembre 2012, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero di bambini in ciascuna sezione con posti convenzionati non può essere superiore a quello previsto per le scuole dell’infanzia comunali. Deve essere, in particolare, garantito un rapporto numerico tra educatori e bambini pari almeno a due educatori per un massimo di 25 alunni nell’arco della giornata di servizio.

ART. 4) – Partecipazione delle famiglie

I “Gestori” si impegnano a promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e ad assicurare all’interno della scuola il funzionamento di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche ed istituzionali.

ART. 5) – Qualità e tutela del personale

Il personale educativo deve avere conseguito idoneo titolo di studio all’esercizio della professione.

La dignità della professione viene riconosciuta mediante la stipulazione di contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali di categoria.

Ai “Gestori” viene riconosciuta la facoltà di avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di personale educativo nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché in possesso di idoneo titolo di studio all’esercizio della professione.

ART. 6) – Aggiornamento del personale

I “Gestori”, per il personale educativo della scuola operante nelle sezioni con posti convenzionati, aderiscono, per un minimo di n. 15 (quindici) ore, ai corsi di aggiornamento annuali organizzati dal Comune per insegnanti di scuola dell’infanzia finalizzati a rispondere ad esigenze di formazione specifiche o generali attraverso lezioni, gruppi di studio e seminari incentrati prevalentemente sull’elaborazione di conoscenze teoriche e metodologiche.

Il personale educativo operante nelle sezioni con posti convenzionati è tenuto, inoltre, a destinare un minimo di n. 40 (quaranta) ore ad anno scolastico allo svolgimento di attività complementari all’insegnamento, quali, ad esempio, la formazione professionale, la programmazione, i colloqui e gli incontri con i genitori della sezione interessata.

ART. 7) – Mensa

Il servizio di mensa, che, per i bambini accolti su posto convenzionato, è comprensivo delle merende di metà mattina e di metà pomeriggio, viene erogato sulla base di apposite tabelle dietetiche approvate dalla locale ASUGI.

ART. 8) – Piano dell’offerta formativa

I “Gestori” si impegnano a predisporre, per ciascun anno scolastico, il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) relativo al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) di riferimento e a consegnarlo alle famiglie interessate e al Comune all’inizio delle attività didattico-educative dell’anno scolastico di riferimento.

ART. 9) – Referente per i “Gestori” e verifiche

I “Gestori” si impegnano ad individuare un proprio Referente, al quale il Comune potrà fare riferimento durante tutta la durata della convenzione.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul servizio erogato dai “Gestori”.

ART. 10) – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dall’inizio dell’anno scolastico 2022/23 e termina alla fine dell’anno scolastico 2024/25.

ART. 11) – Assicurazione

I “Gestori” si impegnano a garantire a tutti i bambini accolti su posto convenzionato, per l'intera durata della presente convenzione, idonea copertura assicurativa contro il rischio di infortunio, avvalendosi della polizza infortuni stipulata dalla Regione F.V.G. a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie nel territorio della Regione.

ART. 12) – Retta

Il Comune, per le prestazioni previste dalla presente convenzione, liquida, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, l'importo mensile di Euro 220,00.- (duecentoventi) Iva esente ex art. 10 p.to 20 del D.P.R. 633/72, per ciascun minore accolto e frequentante su posto convenzionato, dietro presentazione di relativa fattura elettronica.

L'importo di cui sopra deve ritenersi comprensivo di tutte le prestazioni facenti parte del servizio generalmente erogato da una scuola dell'infanzia, avuto particolare riguardo a pasti, merende, spese per il materiale didattico e di consumo, materiali per l'igiene dei bambini e quant'altro necessario per la cura degli stessi durante la permanenza nella struttura.

Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 la retta mensile di cui sopra sarà soggetta ad eventuale aggiornamento ISTAT.

ART. 13) –Tracciabilità dei flussi finanziari

I “Gestori” si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio tra i “Gestori” ed i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

I “Gestori” si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti dedicati in relazione al servizio in oggetto di cui alle comunicazioni di conti dedicati conservate in atti, che riportano altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente convenzione.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____.

ART. 14) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i “Gestori” ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti

nel Codice di Comportamento Aziendale del Comune approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dei "Gestori" la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del contratto)

ART. 15) - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al contenuto del presente contratto, che non fossero definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 16) – Domicilio

I "Gestori" dichiarano di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in:

F.I.S.M.	Via di Scorcola, 7
Ancelle della Carità	Via della Ginnastica, 79
Collegio Dimesse	Via Pendice Scoglietto, 7
Istituto Beata Vergine	Via di Scorcola, 7
Istituto Sacro Cuore di Gesù	Via Tommaso Grossi, 8
Maria Ausiliatrice	Via dell'Istria, 55
Sacro Cuore	Via del Cerreto, 2

mentre agli effetti del presente atto eleggono domicilio presso la sopraindicata sede della F.I.S.M.

ART. 17) – Spese

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono completamente a carico della F.I.S.M., che li ripartirà tra i "Gestori" in proporzione al numero di posti messi a disposizione dagli stessi con la presente convenzione.

L'imposta di bollo da applicare sulle fatture è a carico dei "Gestori", mentre rimane a carico del Comune l'imposta di bollo da applicare sulla quietanza.

Il presente atto, essendo soggetto ad Iva, ma esente ai sensi dell'art. 10, p.to 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, va registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, p.to 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto in formato elettronico.

- per il Comune

- per la F.I.S.M.



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 07/06/2022 18:39:37